



Repert. n.

TRIBUNALE DI LECCE

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Lecce in persona della dott.ssa Francesca Caputo ha pronunciato la seguente



_____, rappresentata e difesa dall'avv. _____, come da mandato
in atti

ATTRICE

_____, in persona del legale rappresentante
p.t., rappresentata e difesa dall' avv. _____, come da mandato in atti;

CONVENUTA

MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione notificato in data 13.6.17 la _____, qualificandosi intestataria del mutuo stipulato con la convenuta in data 25.10.02, adiva il Tribunale di Lecce al fine di sentir dichiarare la parziale nullità del rapporto suddetto; assumeva, in proposito, l'avvenuto addebito in proprio danno di interessi moratori usurari segnalando, altresì, che l'adozione di un piano di ammortamento cd. alla francese implicasse una capitalizzazione composta in violazione dell'art. 1283 c.c.; assumeva, ancora, la mancata indicazione dell'ISC e la conseguente indeterminazione del tasso corrispettivo, non agevolmente evincibile dal solo piano di ammortamento; instava, quindi, per la





ripetizione delle somme indebitamente percepite dalla convenuta rispetto a quelle effettivamente spettanti.

), costituendosi con comparsa depositata in data 2.2.18, eccepiva preliminarmente la nullità della citazione in ragione dell'evasività dell'esposizione fattuale sottesa alle istanze articolate, nonché la prescrizione dell'azione di ripetizione di indebito per il periodo antecedente al decennio computato a ritroso dalla notifica della citazione; deduceva l'erroneità della metodologia di determinazione del tasso da raffrontare al parametro soglia utilizzata dall'attrice, contemplante la sommatoria tra tasso corrispettivo e moratorio; negava che l'ammortamento alla francese adottato implicasse una capitalizzazione illegittima; rimarcava che la previsione postulante l'obbligatoria indicazione dell'ISC fosse entrata in vigore successivamente alla stipula del mutuo in contestazione; invocava, pertanto, il rigetto delle domande formulate in proprio danno.

Espletato il tentativo di mediazione come da ordinanza emessa all'udienza del 28.2.18, veniva dato corso all'indagine tecnico contabile funzionale alla verifica della consistenza dei tassi applicati al rapporto; all'esito la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni; curato tale incumbente, il giudizio veniva trattenuto a sentenza, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..

Preliminarmente, in ordine alla paventata usurarietà dei tassi applicati ai rapporti, giovi osservare come la Suprema Corte:

- con la pronuncia SS.UU. n. 24675/17, abbia negato la rilevanza del fenomeno indicato come cd. usura sopravvenuta – ritenuta attuale da parte della giurisprudenza di legittimità e di merito sia in relazione ai contratti conclusi prima dell'entrata in vigore della l. 108/96, che in relazione alle modifiche oltre soglia dei tassi intervenute in rapporti sorti successivamente a tale data precisando che *“Allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura come determinata in base alle disposizioni della L. n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata*





in vigore della predetta legge, o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula; né la pretesa del mutuante di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di tale soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto"; in adesione alla suesposta opzione ermeneutica, applicabile anche ai rapporti di conto corrente, la verifica del rispetto delle previsioni di cui alla l. 108/96 deve essere effettuata unicamente con riferimento alla originaria convenzione di tasso, ovvero a quelle successivamente concluse dalle parti.

- abbia, con sentenza n. 17447/19, ribadito la strutturale disomogeneità, dettata anche dalla specifica funzione, tra il tasso corrispettivo e quello di mora, precisando che la verifica dell'usurarietà debba essere condotta separatamente rispetto a ciascuno dei suddetti oneri;

- abbia, successivamente, con sent. SS.UU. n. 19597/20, evidenziato che l'accertamento relativo al rispetto delle soglie debba avvenire mediante raffronto da un lato del tasso corrispettivo applicato, costituito dal tasso debitore relativo al momento della sottoscrizione del contratto e dagli ulteriori esborsi funzionali all'erogazione del credito, con i parametri ex l. 108/96 ed, dall'altro, del tasso di mora al tasso effettivo globale medio, aumentato della maggiorazione media degli interessi moratori (2,1%), moltiplicato per il coefficiente in aumento e sommato ai punti percentuali aggiuntivi, previsti quale ulteriore tolleranza dai DM di riferimento;

- abbia, infine, precisato come non siano accomunabili, nella comparazione necessaria alla verifica del rispetto delle previsioni di contrasto all'usura, voci del costo del credito corrispondenti a distinte funzioni, quali la commissione di estinzione anticipata, siccome non collegati all'erogazione del credito (cfr Cass. Civ. sent. n. 8109/2022).

Il ctu, all'esito di un'indagine condotta in ossequio ai cennati parametri, come tale suscettibile di condivisione, ha indicato che le parti avessero convenuto un tasso corrispettivo pari al 5,583% ed un tasso di mora pari al 7,40%, precisando che entrambi i valori fossero inferiori ai parametri soglia.





L'attrice ha, di seguito, prospettato il verificarsi di fenomeni anatocistici vietati dall'art. 1283 c.c. in conseguenza dell'adozione di un piano di ammortamento alla francese: deve, tuttavia, rilevarsi come mediante l' applicazione del suddetto metodo il capitale rimborsato risulti produttivo di un interesse che incorpora anche interessi non ancora esigibili, poiché non giunti a scadenza; tale notazione esclude il ricorrere di un'applicazione vietata dell'interesse composto, atteso che il profilo di nullità ex art. 1283 c.c. cui si riferisce il cristallizzato orientamento della Corte nomofilattica, risulta attuale solo in presenza di interessi occulti computati su interessi già scaduti; con la scelta dell'ammortamento alla francese, al contrario, il contraente opta per un piano di pagamento a rata costante, laddove all'interno di ciascuna rata la quota di capitale e la quota di interessi non sono identiche: gli interessi da corrispondersi sono maggiori nelle prime rate e scendono progressivamente man mano che si procede verso l'ultima rata; il maggior costo del finanziamento rispetto ai metodi in cui le rate sono difformi è, pertanto, ancorato alla presenza della rata costante, sicchè non è riconducibile ad un anatocismo vietato.

Quanto alla paventata nullità del contratto di mutuo in ragione dell'omessa indicazione dell'ISC; in disparte dal rilievo che l'obbligatorietà dell'inserimento di tale voce sia stata stabilita in epoca successiva alla stipula del contratto di mutuo, risalente al 2003, deve rilevarsi come, anche per i negozi successivi all'entrata in vigore della suddetta previsione, tale carenza non sia idonea a riverberarsi sulla validità della convenzione; ed invero, l'ISC esprime in percentuale il costo effettivo di un finanziamento o di altra operazione bancaria di concessione di una linea di credito, comprensivo degli interessi e degli oneri che concorrono a determinarne l'effettiva incidenza economica secondo la formula stabilita dalla Banca d'Italia; pertanto, il medesimo, lungi dall'integrare un tasso di interesse o una specifica condizione economica da applicare al contratto di finanziamento, svolge unicamente una funzione informativa, strumentale a rendere noto al cliente il costo totale effettivo del finanziamento prima di accedervi; la sua omessa indicazione, pertanto, non incide sull'onerosità del finanziamento, ostando unicamente





all'immediata comprensione del suo costo complessivo e, per l'effetto, non si riverbera sulla validita' del contratto ai sensi dell' art. 117/ TUB (cfr. Trib. Tivoli, sent. 1026/21, sent. Lecce, sent. n. 246/21; Trib. Roma sent. n. 15480/20, CA Torino, sent. n. 965/20, Trib. Bergamo n. 2244/19)..

La prefata omissione potrebbe spiegare la propria incidenza sotto il profilo della responsabilita' precontrattuale, nell'ipotesi in cui venisse dedotto uno specifico danno eziologicamente connesso all'inadempimento dell'obbligo informativo gravante sull'istituto concedente - ipotesi che non risulta attuale nella vicenda in esame.

Alla luce delle notazioni che precedono, le domande articolate dall'attrice devono trovare rigetto.

Le spese di lite, paramtrate al valore del procedimento, alla consistenza dell'attività svolta ed alla limitata complessità delle questioni giuridiche trattate, vengono poste a carico della Manca, soccombente; analoga sorte seguono gli oneri rinvenienti dalla ctu.

P.Q.M.

Il Tribunale di Lecce

definitivamente pronunciando nel giudizio epigrafato, disattesa ogni ulteriore istanza, così provvede:

- Rigetta le domande articolate in citazione;
- Condanna l'attrice alla rifusione in favore della convenuta delle spese di lite, che liquida in € . . . per compensi del procuratore, oltre rsf nella misura del 15%, iva e cpa;
- Pone a carico della . . . gli oneri rinvenienti dalla ctu

Lecce, 28.10.22

Il giudice

(dott.ssa Francesca Caputo)

